

# **TI\_GERICHTE 9.2023.47 vom 23. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2023.47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.47)

FR: TI\_GERICHTE 9.2023.47 du 23 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 9.2023.47 del 23 maggio 2023

## **Regeste**

Richiesta formulata dai nonni di poter esercitare diritti di visita (vacanze)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### **E. 2**

Nella decisione impugnata l'Autorità di prime cure ha respinto la richiesta di RE 1, di poter portare la nipote in vacanza all'estero durante l'estate, in quanto sproporzionata e non rientrante nell'interesse prioritario di PI 1.

### **E. 3**

Nel suo reclamo RE 1 ribadisce l'importanza che PI 1 mantenga dei rapporti con i nonni, oltre che con i genitori, auspicando che possa trascorrere una vacanza all'estero con loro.

### **E. 4**

Secondo l'art. 274a CCS in "circostanze straordinarie" il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. "Circostanze straordinarie" sono – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di scioglimento della comunione domestica dei familiari (MEIER/STETTLER, *Droit de la filiation*, 6. ed., pag. 631; HEGNAUER in: *Berner Kommentar*, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Diversamente dalle relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (HEGNAUER in: *Berner Kommentar*, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della persona con la quale

costui può o deve intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore, segnatamente deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni personali sarà di principio giudicato nell'interesse del minore qualora il medesimo (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag. 631).

#### **E. 5**

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

#### **E. 6**

Nel caso in esame, come rilevato dall'Autorità di protezione e confermato dalla curatrice di rappresentanza, la richiesta della nonna materna è da respingere siccome sproporzionata e non nell'interesse prioritario del bene di PI 1. La piccola, che ha appena quattro anni, è collocata presso una famiglia family da luglio 2021. Da allora PI 1 vede la madre e il padre ogni due settimane per poche ore. L'Autorità e la Rete stanno valutando l'estensione di tali diritti di visita. Per il momento non sono invece stati previsti diritti di visita con i nonni. In simili circostanze è pertanto a giusta ragione che l'Autorità abbia respinto l'istanza dei nonni materni di poter portare in vacanza la nipote. Una vacanza all'estero di ben 18 giorni con i nonni e la madre, con la quale non ha più trascorso che alcune ore consecutive con scadenza bisettimanale non appare con evidenza, al momento attuale, nell'interesse della minore. La circostanza secondo cui la reclamante e la figlia non abbiano una situazione conflittuale, seppur apprezzabile e indubbiamente positiva per tutte le parti, non muta in ogni caso l'esito della presente vertenza. In concreto, viste le circostanze e indipendentemente dalla situazione familiare, la decisione dell'Autorità di prime cure resiste alle generiche critiche della reclamante, che neppure si confronta con le motivazioni contenute nella decisione. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va di conseguenza respinto.

#### **E. 7**

RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili,

che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da PI 3 diviene priva d'oggetto (cfr. STF 2C\_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A\_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6). Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAm) e vanno poste a carico della reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.